

**Legge regionale 21 maggio 2004, n. 12 (BUR n. 53/2004)
(Novellazione) - Testo storico**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2003, N. 16
“DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003
IN MATERIA DI MOBILITÀ, VIABILITÀ, EDILIZIA
RESIDENZIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 1°
agosto 2003, n. 16.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16, è inserito il seguente comma:

“1 bis. Per le domande aventi ad oggetto l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale inseriti nei piani di vendita di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 presentate dagli assegnatari al comune o all'ente gestore entro il 30 giugno 2003, si applicano le modalità ed i criteri di vendita di cui alla medesima legge n. 560/1993.”.